

GenIUS

Rivista di studi giuridici  
sull'orientamento  
sessuale e l'identità di  
genere

VAI AL SITO DELLA  
RIVISTA  
DOWNLOAD GRATUITO

## IN EVIDENZA:

Cass 20/7/2018: rinvio  
pregiudiziale a  
Lussemburgo su  
discriminazione e  
legittimazione attiva  
delle associazioni

Corte d'appello Perugia,  
7 agosto 2018: sì  
trascrizione atto di  
nascita con due mamme

Corte costituzionale  
22/11/2018 n. 212:  
legittima la disciplina  
attuativa sul cognome  
nell'unione civile

Trib Roma 11/5/2018:  
sì alla trascrizione di  
atto di nascita con due  
padri

Uff. sorveglianza di  
Spoleto, ordinanza  
29/12/2018: no alla  
allocazione di detenuti  
omosessuali in sezioni  
protette promiscue

Trib Torino del  
14/1/2019:  
configurabilità del reato  
di diffamazione in caso  
di dichiarazioni  
concernenti  
l'omosessualità in  
generale e il

## Tribunale di Napoli, sezione civile I bis, ordinanza del 25 ottobre 2013

Proc. n. 36178 del 2012 RGAC Ruolo Procedimenti sommari di cognizione

Il Tribunale di Napoli – sezione civile I bis – in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Stefano Celentano ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento in epigrafe indicato, riservato in decisione all'udienza del 14.10.2013 avente ad oggetto:

ricorso ex artt. 19 del d.lgs. 150/2011 e 35 d.lgs. 25/2008 avverso decreto della Commissione Territoriale di Caserta, emesso in data 23.10.2012 e notificato in data 23.11.2012, contenente il diniego al riconoscimento della protezione internazionale, vertente

TRA

**xx, nato in Nigeria il 20.6.1985**

rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Migliaccio, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, alla Piazza cavour 139

RICORRENTE

E

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE CONTUMACE

NONCHE'

**II PUBBLICO MINISTERO** presso il Tribunale di Napoli

INTERVENTORE

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 21.12.2012 ai sensi dell'art. 702 *bis* c.p.c. l'odierno ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Caserta – sopra indicato, con il quale era stata rigettata la sua richiesta di riconoscimento dello *status* di protezione internazionale.

Lamentava l'erroneo apprezzamento dei fatti da parte della Commissione territoriale e deduceva la sussistenza dei presupposti, *in primis*, per il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine per la protezione sussidiaria; ancora in subordine per il diritto alla protezione umanitaria, e, in via ulteriormente subordinata, il diritto di asilo *ex art.* 10 Cost.

2. Il Ministero non si costituiva benché il ricorso fosse stato notificato ritualmente. All'udienza del 14.10.2013, acquisite le conclusioni del PM che erano contrarie all'accoglimento delle domande avendo la ricorrente già beneficiato di protezione umanitaria, il Giudice si riservava sul provvedimento richiesto.

3. La materia inerente al riconoscimento della protezione internazionale è disciplinata nell'art. 2 comma 1 lett. e) e f) del d.lgs. del 19.11.2007 n. 251 (con il quale è stata attuata la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione ai cittadini di Paesi terzi ed apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che prevede diverse forme di protezione internazionale.

Ricerca per:

Cerca

Per restare aggiornato  
scrivi il tuo indirizzo  
email:

Subscribe

riceverai una email: non  
dimenticare di dare  
conferma

l'iscrizione è gratuita;  
verranno inviate e-mail in  
numero assolutamente  
limitato e senza spam; è  
sempre possibile  
cancellarsi

Delivered by [FeedBurner](#)



Articolo29: uno  
schema di disegno di  
legge per la  
regolamentazione  
della surrogazione di  
maternità

LEGGI LA PROPOSTA

Il "focus preventivo"  
promosso da  
ARTICOLO29 in  
preparazione della  
decisione delle  
Sezioni Unite sulla  
trascrizione di atti di  
nascita per i bambini  
nati a mezzo di  
maternità surrogata

VAI FOCUS

“movimento lgbti” in particolare

Corte d'appello Milano 26/7/2018: sì alla pensione di reversibilità se il convivente dello stesso sesso è deceduto prima della l. 76/2016

Trib Pordenone 13.3.2019: unione civile e assegno divorzile

Trib Genova 16/11/2018  
Sì all'iscrizione anche della madre non biologica nell'atto di nascita

Trib min Bologna 22/11/2018: l'adozione ex 44d non comporta necessariamente l'aggiunta del cognome dell'adottante

Cass 19/2/2019: offese del datore di lavoro per presunta omosessualità del lavoratore e danno risarcibile

Cedu 11/10/2018 (SV v Italia): diritto a cambiare nome anche senza intervento chirurgico

Corte Lussemburgo 26/6/2018: trattamento pensionistico dopo il mutamento di sesso

Trib min Bologna 4/1/2018: stepchild in caso di autoinseminazione

Corte europea di giustizia 5/6/2018 (caso Coman): nozione non discriminatoria di coniuge ai fini della circolazione in UE

Cassazione 14/5/2018: trascrizione come unione civile del matrimonio fra italiano e straniero

Tribunale di Bologna 6/7/2018: due mamme alla nascita ex art. 8 l 40/2004

Tribunale di Pistoia 5/7/2018 sì ad atto di nascita con due mamme

Corte appello Napoli 4/7/2018: adozione e riconoscimento alla

3.1. Tale decreto definisce “rifugiato” il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trovi fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni su citate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10. Tali disposizioni sono poi riportate in maniera identica nell'art. 2 comma 1 lett. d) ed e) del d.lgs. 28.1.2008 n. 25, che ha attuato la direttiva 2005\85\CE, con l'unica specificazione relativa alla necessaria non appartenenza dello straniero ad un Paese dell'Unione Europea.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, inoltre, gli artt. 7 e 8 del menzionato decreto legislativo contengono la definizione di atti di persecuzione e dei motivi della persecuzione. In particolare, gli atti di persecuzione devono – alternativamente – essere: a) sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art. 10 comma 2; f) atti specificamente diretti contro n genere sessuale o contro l'infanzia.

I motivi di persecuzione sono individuati con riferimento alle seguenti ipotesi: a) razza, riferita in particolare a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico; b) religione, che include le convinzioni teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte; c) nazionalità, non riferita esclusivamente alla cittadinanza, all'assenza di cittadinanza, ma designa in particolare l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro stato; d) particolare gruppo sociale, ed è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese di origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana; e) opinione politica, riferita in particolare alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche od ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

3.2 L'art. 2 comma 1 lett. g) e h) del d.lgs. n. 251\2007, conformemente a quanto previsto anche dall'art. 2 comma 1 lett. f) e g) del d.lgs. n. 25\2008, definisce “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero il quale non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o nel caso di apolide se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole, avvalersi della protezione di detto Paese; lo “status di protezione sussidiaria” è il riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile a detta protezione.

Il “danno grave” viene individuato dall'art. 14 del citato decreto legislativo nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Il nuovo sistema di protezione internazionale, ha quindi introdotto una nuova misura, la protezione sussidiaria che deve essere riconosciuta quando esiste il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il riscontro positivo di questa condizione non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio di un permesso di natura umanitaria, di natura temporanea,

DECISIONI:

ORIENTAMENTO

SESSUALE

Nozione

Coppia, famiglia, convivenze

Diritti della persona

Matrimonio (e trascrizione del matrimonio estero)

Unione civile

Filiazione

Discriminazione, lavoro, previdenza

Reati e carcere

Stranieri/e

Separazione, divorzio, invalidità del matrimonio

## IDENTITA' DI GENERE

IDENTITA' DI GENERE: Nozione

Diritti della persona

Necessità di interventi chirurgici

Matrimonio (e divorzio imposto)

Discriminazione, lavoro, previdenza

Presupposti e procedura per la rettificazione di sesso

Genitori e figli/e

Reati e carcere

Stranieri/e

## DIRITTO STRANIERO:

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| nascita di genitori stesso sesso                                                                                                                                                              | garantito dall'obbligo di osservare il divieto stabilito nell'art. 3 CEDU, nella lettura fornita dalla Corte di Strasburgo, rilasciato dal Questore D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, ma dà diritto ad una misura di protezione internazionale, stabile, accompagnata dal permesso di soggiorno triennale e dalla fruizione di un complesso quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio alle prestazioni sanitarie), direttamente scrutinato dalle Commissioni territoriali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diritto straniero/leggi                        |
| Cassazione SSUU 27 giugno 2018: sull'annullamento prefettizio delle trascrizioni decide il giudice ordinario                                                                                  | 3.3. L'art. 5 del d.lgs. n. 251\2007, altresì, identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio o ancora i soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6 comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diritto straniero/matrimonio                   |
| Trib Trento 31/7/18: illegittimo il rifiuto di dare in locazione a persona transgender                                                                                                        | 3.4. Connesso a tale tema è quello del <u>diritto alla protezione umanitaria</u> , concretizzantesi nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 286/1998.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Diritto straniero/filiazione                   |
| Corte costituzionale austriaca, 15 giugno 2018: diritto degli intersessuali alla registrazione anagrafica                                                                                     | Anche tale controversia rientra infatti nella giurisdizione del Giudice ordinario, sia nel caso in cui si tratti di impugnazione del diniego di permesso di soggiorno del Questore (Cass. SS.UU. 19.5.2009, n. 11535) sia nel caso in cui si tratti di controversia sulla domanda di accertamento della protezione internazionale e in subordine del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass. SS.UU. 9.9.2009, n. 19393), come nel caso di specie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diritto straniero/lavoro e discriminazione     |
| Corte costituzionale portoghese, 24 aprile 2018: legittimità costituzionale della gestazione per altri                                                                                        | Trattasi in ogni caso di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall'art. 2 della Costituzione e dall'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore.             | Diritto straniero/identità di genere           |
| Tribunale Torino, decreti 21 maggio e 11 giugno 2018: sì al doppio cognome alla nascita                                                                                                       | L'art. 5, c. 6, del D.Lgs. n. 286/98, che appunto disciplina l'ipotesi della sussistenza di esigenze di protezione umanitaria, prevede che <i>"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano"</i> (art. 5 comma 6 D.Lgs. 286/98).                                                                                                                                                                                                                   | Diritto straniero/intersessual                 |
| Corte appello Venezia 28 giugno 2018: sì alla trascrizione di atto di nascita con due padri                                                                                                   | <i>L'uso della disgiuntiva evidenza come i motivi di carattere umanitario non debbano trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo invece anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione; si tratta insomma di una clausola di salvaguardia del sistema volta a consentire che sia data tutela anche a situazioni non rientranti in alcuna delle disposizioni citate.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Diritto straniero/penale                       |
| Tribunale di Pisa 23 luglio 2018: sì a trascrizione atto di nascita con due papà                                                                                                              | La disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i <i>seri motivi</i> , pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione, e possono esservi ricondotti situazioni soggettive come i bisogni di protezione a causa di particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive (cioè relative al paese di provenienza) e quindi una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.                                                                                                                                                                                                                   | Diritto straniero/protezione internazionale    |
| Corte d'Appello Bologna 8 maggio 2018: sì alla trascrizione di adozione piena da parte della comadre                                                                                          | Le disposizioni in materia di protezione umanitaria previste dall'ordinamento interno possono peraltro trovare applicazione anche laddove nei confronti della persona interessata sussista comunque un concreto pericolo di essere sottoposto a torture e/o a pene o trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rientro nel Paese d'origine (art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diritto straniero/unioni civili                |
| Trib. Milano 16/10/2018: sì alla trascrizione di atto di nascita con due padri                                                                                                                | 3.5. Da un <u>punto di vista processuale</u> occorre osservare che con la domanda di protezione internazionale, ancorché indistinta, il richiedente ha diritto all'esame delle condizioni di riconoscimento delle due misure di protezione internazionale, previste nelle Direttive, ma senza escludere la possibilità del rilascio di un permesso sostenuto da ragioni umanitarie o da obblighi internazionali o costituzionali diversi da quelli derivanti dal citato art. 3 CEDU (ormai ricompreso espressamente nella protezione sussidiaria) o da quelli indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale): vedi Cass. 24.3.2011, n. 6480. | Diritto straniero/diritti della persona        |
| Trib Novara 4/7/18: la dichiarazione all'ufficiale di stato civile non è indispensabile se la volontà di divorziare è reiterata avanti al presidente dopo tre mesi dalla notifica del ricorso |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | diritto straniero/gestazione per altre o altri |
| Le SSUU 6/11/2018 n. 12193/19 bocciarono le trascrizioni per i bimbi nati con gpa indicando la necessità di ammettere l'adozione ex art. 44 lettera d)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |

## MATERIALI:

Norme

Proposte di legge

Unione europea

Consiglio d'Europa

Altre corti

Regioni ed enti locali

Documentazione giuridica

### PROGETTO SOGICA

*Il progetto SOGICA ([www.sogica.org](http://www.sogica.org)) sta raccogliendo dati sulle richieste di protezione internazionale in ragione dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere (SOGI). Se hai lavorato con*

Corte costituzionale  
221/19: le motivazioni  
della sentenza  
sull'accesso alla pma

Corte costituzionale n.  
237/2019:  
inammissibile la  
questione di  
costituzionalità posta  
sulla iscrizione di atto di  
nascita di minire  
straniero con due  
mamme

Corte appello Trento  
16/1/2020: si  
all'iscrizione di due  
mamme alla nascita

## COMMENTI ARTICOLO29:

AMRAM  
Omogenitorialità: le  
questioni rilevanti e  
quelle irrilevanti (nota a  
Tribunale di Genova, 30  
ottobre 2013)

AMRAM "Camera  
matrimoniale solo per  
coppie etero sposate": il  
caso Bull v. Hall deciso  
dalla U.K. Supreme  
Court.

ANTOGNONI, Le  
coppie dello stesso  
sesso in anagrafe: la  
costruzione di uno  
spazio europeo dei  
diritti

BALBONI Gli Avvocati  
generali della Corte di  
giustizia dell'Unione  
europea e la  
surrogazione di  
maternità

BALBONI  
Surrogazione: per la  
Corte di Giustizia non  
c'è diritto al congedo di  
maternità

BARBA Note minime  
sull'ordine pubblico  
internazionale

BATTAGLIA  
Omogenitorialità  
biologica, intenzionale e  
sociale in una recente  
sentenza inglese

appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; ed infatti il giudice, attraverso i propri poteri ufficiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese di origine (cfr. Cass. SS.UU. 17.11.2008 n. 27310). Del resto tale intervento è stato pienamente recepito dal legislatore delegato che all'art. 19 comma 8 del d.lgs. 150/2001 espressamente prevede che "il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia".

Complementare a tale affermazione è quella secondo cui in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, il giudice non può formare il proprio convincimento esclusivamente sulla base della credibilità soggettiva del richiedente e sull'adempimento dell'onere di provare la sussistenza del "fumus persecutionis" a suo danno nel paese d'origine, essendo, invece, tenuto a verificare la condizione di persecuzione di opinioni, abitudini, pratiche sulla base di informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del paese di provenienza, mentre solo la riferibilità specifica al richiedente del "fumus persecutionis" può essere fondata anche su elementi di valutazione personale quali, tra i quali, la credibilità delle dichiarazioni dell'interessato (Cass. 23.12.2010, n. 26056; Cass. 27.7.2010, n. 17576).

Sul giudice incombe quindi il dovere di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del Paese di provenienza, dovere imposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (emanato in attuazione della direttiva 2005/85/CE), norma alla stregua della quale ciascuna domanda deve essere esaminata alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione Nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative.

4. Premesso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, occorre esaminare le doglianze avanzate con riferimento al provvedimento emesso dalla Commissione. Tutte le doglianze di natura formale vanno esaminate congiuntamente al merito.

Occorre infatti evidenziare il recente arresto della giurisprudenza di legittimità, conforme del resto all'orientamento assunto da questo Tribunale, secondo cui "il giudizio introdotto dal ricorso dell'interessato avverso il rigetto dell'istanza di protezione internazionale da parte dell'apposita Commissione, non ha ad oggetto il provvedimento amministrativo, bensì il diritto soggettivo dell'istante alla protezione invocata. E infatti la legge (d.lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10 cit.) stabilisce che la sentenza del tribunale può contenere, alternativamente, il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, e non anche il puro e semplice annullamento del provvedimento della Commissione" (cfr. Cass., ord. 9.12.2011 n. 26480). Conseguentemente esso non può concludersi con il mero annullamento del diniego in sede amministrativa della protezione stessa, ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto.

Ne deriva che l'eventuale nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per esempio, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall'interessato o in una delle lingue veicolari o comunque per altri vizi formali, non esonera il giudice adito dall'obbligo di esaminare il merito della domanda.

5. Nel merito il ricorrente ha dichiarato: a) di essere stato organizzatore e promotore di un gruppo a sostegno delle tematiche inerenti i diritti degli omosessuali, di essere anch'egli omosessuale e di essere stato costretto ad espatriare per la propria incolumità atteso che dal 2007 l'omosessualità in Nigeria è punita come reato penale, con la reclusione sino a 15 anni; b) che egli aveva ben spiegato alla Commissione territoriale di Caserta tali evidenze, riferendo altresì che la sua condizione di omosessuale era ben conosciuta nel suo paese; c) di aver subito violenze durante una manifestazione promossa da un'organizzazione per i diritti LGBT, mostrando delle cicatrici sul capo, e di esser scappato dal suo paese sin dal 2008, e dunque un anno dopo l'entrata in vigore della legge contro gli omosessuali.

richiedenti asilo o rifugiati  
SOGI, o hai richiesto  
protezione internazionale  
per tali motivi, rispondi ai  
questionari:

– [Survey for people  
working with SOGI asylum  
seekers](#)

– [Survey for SOGI asylum  
seekers and refugees](#)

Puoi rispondere anche in  
italiano, seguendo le  
istruzioni.

### RETE LENFORD:

Rete Lenford bandisce un  
concorso per premiare con  
un assegno di € 500 la  
migliore tesi di laurea e  
con la pubblicazione  
dell'opera la migliore tesi  
di dottorato in materie  
giuridiche relativa ai  
diritti delle persone LGBTI.  
Gli elaborati dovranno  
essere stati discussi tra il  
1.1.2016 e il 31.10.2019  
presso una Università  
italiana o europea. La  
segreteria del premio è  
composta da Giacomo  
Cardaci, Stefania Stefanelli  
e Luca Tavani.

[www.facebook.com/premior](http://www.facebook.com/premior)

BAUSONE Coppie omosessuali, diritto alla vita familiare e “giudizio di omogeneità”: nota a TAR Lazio 23.10.2013

BILOTTA Partecipazione al Gay Pride, diritto di cronaca e diritto all'identità personale

BRUNELLI Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto”

BRUNETTA D'USSEAUX La Corte Costituzionale austriaca sancisce l'ammissibilità dell'adozione congiunta da parte di coppie registrate dello stesso sesso

BRUNETTA D'USSEAUX, La Corte Costituzionale tedesca dichiara l'illegittimità costituzionale della legge sullo stato civile

BRUNETTA D'USSEAUX La Corte costituzionale austriaca impone l'immediato riconoscimento del terzo genere

CAPUT Il congedo per matrimonio: perché deve estendersi anche ai lavoratori italiani coniugati o uniti civilmente all'estero con una persona del medesimo sesso

CARDACI Questioni processuali in materia di riconoscimento dell'efficacia della sentenza straniera ex art. 67 l. n. 218/1995

CASABURI Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili)

CASABURI Il Sillabo delle Unioni Civili: giudici, etica di stato, obblighi internazionali dell'Italia

CASABURI Luci ed ombre di un recente

Ciò premesso, si osserva che la domanda è stata presentata dopo un anno e mezzo dall'ingresso in Italia (quindi non molto tempo dopo); fin dall'inizio il richiedente ha evidenziato che la domanda era proposta per motivi legati alla sua omosessualità ed alle conseguenti persecuzioni patite nel paese d'origine, ed ha dichiarato di essere membro di un'organizzazione dal nome LGBT (Lesbian, Gay, Bisex, Transgender), di cui ha prodotto copia della tessera di appartenenza.

Va altresì evidenziato che il ricorrente ha prodotto in copia gli articoli di legge che vietano l'omosessualità e la reprimono censurandola con la pena carceraria sino a 14 anni; inoltre, il rapporto di Amnesty International per l'anno 2012 (in atti), attesta la presenza in Nigeria di violazioni di diritti umani contro le persone sospettate di relazioni omosessuali, e l'approvazione di un disegno di legge che prevede per esse la reclusione sino a 14 anni. Analoghe sanzioni carcerarie sono disposte ai danni dei promotori, fiancheggiatori o sostenitori di gruppi omosessuali, e di manifestazioni a difesa dei loro diritti.

Ciò posto, valgono le considerazioni che seguono.

L'omosessualità del ricorrere non risulta dubitabile, attesa l'appartenenza al gruppo LGBT, riscontrata dalla produzione della tessera agli atti, e quanto dallo stesso narrato con riferimento alla sua permanenza in Italia, ed alla relazione affettiva che allo stato intrattiene con un cittadino italiano; il suo racconto, sia in sede di audizione dinanzi alla commissione territoriale di Caserta, che nel corso del presente giudizio è nel complesso ampio ed estremamente analitico, plausibile, non smentito da elementi di segno contrario, nonchè narrato con coraggio e dignità nel rivendicare il proprio diritto ad una serenità affettiva e nel ricordare le violenze subite (sul punto, cfr. Cass. 994/12 e 20912/11).

Deve altresì rilevarsi, quanto alle specifiche motivazioni addotte a sostegno dell'istanza, che secondo la giurisprudenza recente della Corte di Cassazione “*la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del paese di provenienza (nella specie, Nigeria), è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la protezione richiesta*”; sul punto, non può non rilevarsi come la minaccia di una sanzione penale determinata dalla propria naturale condizione affettiva e sessuale costituisce un gravissimo motivo di timore per la propria vita e di seria ed intollerabile compromissione della più naturale delle sfere interiori e relazionali dell'individuo, e cioè di quella affettiva.

Alla luce di quanto indicato risultano quindi soddisfatte le condizioni previste dall'art. 3 del d.lgs. n. 251/2007; come si è visto esso stabilisce che il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; recita ancora la disposizione che “*tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda*”: nel caso di specie l'audizione risulta essere durata diverso tempo e caratterizzata da una narrazione circostanziata e mai contraddittoria; ed ancora che “*b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione della eventuale mancanza di altri elementi significativi*; c) *le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone*”: dalla relazione emerge chiara la sussistenza di forme di intollerabile persecuzione dei cittadini omosessuali, e del conseguente pericolo per gli stessi di essere ristretti in *vinculis*, o comunque di non poter liberamente vivere la propria dimensione affettiva; “*d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto giustificato motivo per ritardarla*”: il richiedente ha presentato la domanda dopo poco più di un anno dall'ingresso in Italia; “*e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile*” (il racconto è riscontrato, come sopra visto, da quanto descritto dalla Commissione Nazionale; inoltre non risultano significative contraddizioni nel racconto reso).

Ciò premesso nel caso di specie si ritiene che nei fatti sopra descritti siano ravvisabili persecuzioni per motivi riconducibili a quelli elencati nell'art. 8 del d.lgs. 251/2008 (razza, religione, nazionalità, particolare gruppo sociale, opinione politica) come disciplinati dalla lettera D; ed infatti il ricorrente ha documentato la sua appartenenza ad un gruppo a sostegno dei diritti delle persone LGBT, nonché la sua omosessualità, e per tali motivi – atteso il tenore letterale del punto d) dell'art. 8 decreto lgs 251/08, il quale recita “*in funzione della situazione nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana*”, nonché l'esistenza nel paese d'origine di atti di persecuzione contro gli omosessuali (valutabili sotto la specie di azioni giudiziarie o sanzioni penali di natura discriminatoria – lett. C) art. 7 d. lgs. 251/08), e dandosi

provvedimento del  
Tribunale di Palermo

CASABURI Riflessioni  
estemporanee su azioni  
di stato, nuova  
genitorialità, tutela del  
minore, en attendant le  
SSUU del 6 novembre  
2018

CONTE Nota a Corte  
EDU, Vallianatos e altri  
c. Grecia

DANISI Il diritto al  
rispetto per la vita  
familiare impone  
l'obbligo di riconoscere  
giuridicamente la  
relazione tra due  
persone dello stesso  
sesso

DANISI Iowa: è  
genitore anche la  
mamma non biologica

DANISI La strategia  
dell'Unione per il  
contrasto dell'omofobia  
e delle discriminazioni  
basate  
sull'orientamento  
sessuale e l'identità di  
genere

DANISI Lavoro,  
assunzioni e omofobia  
alla Corte di Giustizia

DANISI Superiore  
interesse del fanciullo,  
vita familiare o diritto  
all'identità personale  
per il figlio nato da una  
gestazione per altri  
all'estero? L'arte del  
compromesso a  
Strasburgo

DANISI Un nuovo  
passo avanti della Corte  
di Giustizia dell'Unione  
europea in materia di  
discriminazioni delle  
coppe formate da  
persone dello stesso  
sesso

DE FELICE Una  
discutibile opinione  
della Corte Suprema in  
materia di adozione  
omogenitoriale estera.  
Ritorno al passato e  
stigma su minore

DE FELICE Una  
notevole  
interpretazione in tema  
di errore in materia di  
consenso matrimoniale

comunque atto che qualsiasi forma di persecuzione o discriminazione legate all'identità di genere della persona, soprattutto in campo affettivo e sessuale, mina il suo armonico sviluppo individuale e relazionale nonché l'indiscutibile diritto a vivere liberamente la propria condizione, atteggiandosi dunque a pregiudizio di estrema gravità – al ricorrere deve essere attribuita la tutela massima concedibile sulla base della norma in oggetto, e dunque lo *status* di rifugiato, ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto (in senso conforme, cfr. Corte Appello Bari, sent. 299 del 15.4.2013)

8. Per quanto concerne il riconoscimento del diritto di asilo politico, giova sottolineare che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza (cfr. Cass. 1.9.2006 n. 18940; Cass. 23.8.2006 n. 18353), in mancanza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e concessione, detto diritto deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo *status* di rifugiato politico e non ha un contenuto più ampio del diritto di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo ex art. 1 quinto comma del d.l. 30.12.1989 n. 416, convertito con modifiche nella legge 28.2.1990 n. 39. Dunque, nel caso in esame, tale diritto risulta garantito attraverso il procedimento espletato per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

9. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese stante la natura delle questioni trattate; le spese dell'interprete trattandosi di patrocinio a spese dello Stato sono regolare come da separato decreto.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, sezione civile I bis, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, così provvede:

dichiara il diritto di **xxxx, nato in Nigeria il 20.6.1985**

lo status di rifugiato politico cui agli artt. 2 ss. d.lgs 251/2007;

– manda alla Cancelleria di procedere a notificare la presente sentenza al ricorrente e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e di procedere a comunicare la stessa alla Procura della Repubblica di Napoli.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Napoli, 25.10.2013.

Il Giudice

Dott. Stefano Celentano



Mi piace 0 [\\_ondividi](#)

DE FELICE, L'interesse superiore del minore vieta la restrizione dell'adozione alle sole coppie eterosessuali

---

DOGLIOTTI Davanti alle sezioni unite della cassazione i “due padri” e l’ordine pubblico. Un’ordinanza di rimessione assai discutibile

---

FALCETTA Hämäläinen c. Finland: un approccio sostanzialistico unidirezionale?

---

FALCETTA La Corte di Strasburgo e la eteronormatività: una indagine comparativa delle sentenze Schalk and Kopf e X and Others contro Austria

---

FALCETTA La sentenza della Grande Camera M.E. v Sweden: un’occasione mancata

---

GARBAGNOLI Matrimonio tra persone dello stesso sesso e denaturalizzazione della norma. Elementi di riflessione a partire dal dibattito francese sul «Mariage pour tous»

---

GATTUSO Adozione negli U.S.A. da parte della co-madre: il tribunale minori di Bologna invia gli atti alla Corte costituzionale

---

GATTUSO Associazioni, democrazia e il principio “una testa un voto”

---

GATTUSO Cassazione: viola la Costituzione il divorzio imposto per il cambio di sesso

---

GATTUSO Che cosa dice veramente la legge sull’omofobia: ovvero, il bambino e l’acqua sporca

---

GATTUSO Ecco il nuovo testo sulle Unioni Civili

---

GATTUSO La svolta tedesca imprime un’accelerazione anche in Italia: alcune ipotesi sul percorso e i tempi

verso il matrimonio  
egualitario

GATTUSO La vittoria  
delle due Alessandre: le  
due donne restano  
sposate sino all'entrata  
in vigore di una legge  
sulle unioni civili

GATTUSO Minore nato  
da due donne in  
Spagna: l'atto di nascita  
può essere trascritto in  
Italia

GATTUSO Tribunale  
per i minorenni di  
Roma: sì all'adozione  
del figlio del partner ed  
al doppio cognome,  
l'omogenitorialità è  
“sana e meritevole  
d'essere riconosciuta”

GATTUSO, Furto di  
identità: che fine ha  
fatto il cognome  
dell'unione civile?

GATTUSO-SCHILLACI,  
Il dialogo fra le corti  
minorili in materia di  
stepchild adoption

GATTUSO: Cosa c'è  
nella legge sulle unioni  
civili: una prima guida

GENOVA Anche il  
coniuge dello stesso  
sesso del cittadino  
comunitario ha diritto  
di stabilirsi in Italia ai  
sensi del t.u. sulla  
circolazione e sul  
soggiorno dei cittadini  
dell'U.E.

GRIMALDI Affidò dei  
minori a coppie gay e  
lesbiche: le recenti  
evoluzioni della  
giurisprudenza italiana

IZZO L'ordine pubblico  
come requisito di  
legittimazione passiva  
all'azione di  
riconoscimento del  
dictum straniero in  
materia di status

LECIS COCCU ORTU  
La “presunzione di  
maternità” presto in  
vigore in Belgio

LONG Adozione in casi  
particolari e second  
parent adoption

LORENZETTI Modifica  
del sesso e necessità

dell'intervento  
chirurgico: lo stop and  
go della giurisprudenza  
di merito

MORASSUTTO Le  
scelte del TAR Friuli fra  
poteri dei prefetti e  
trascrizioni dei sindaci

MORASSUTTO Legge  
contro l'omofobia e la  
transfobia: il coraggio  
mancato e l'occasione  
perduta?

MORASSUTTO Lezioni  
americane: dalla libertà  
d'opinione alla  
rilevanza penale  
dell'omofobia

MORASSUTTO  
Omofobia e transfobia:  
il trucco c'è....e si vede

MORASSUTTO Per il  
P.M. non è punibile chi  
reagisce ad offese  
omofobe

MORASSUTTO: Vagiti  
e manette.  
L'emendamento Dalla  
Zuanna: una proposta  
tecnicamente  
irricevibile

NOTO LA DIEGA, Corte  
d'appello di Genova:  
riconoscimento  
automatico di adozione  
omogenitoriale  
nazionale straniera

PALMERI Il Tribunal  
Supremo a proposito di  
status familiari e  
maternità di  
sostituzione

PAPA Lo stop della  
High Court australiana:  
le motivazioni della  
sentenza che ha  
bocciato il Marriage  
Equality Act

PASQUARIELLO  
Ancora sulla  
controversa rilevanza  
penale della  
surrogazione all'estero.  
Il codice penale tra  
tutela della stirpe e  
modernità

PEZZINI A prima  
lettura (la sent.  
170/2014 sul divorzio  
imposto)

PISCIOTTA, Nel  
procedimento di

adozione in casi  
particolari ex art. 44  
lett. d) L.184/1983 il  
conflitto di interessi del  
minore con il genitore è  
in re ipsa?

PUSTORINO Corte  
europea dei diritti  
dell'uomo e  
cambiamento di sesso:  
il caso Hämäläinen c.  
Finlandia

RIVERA La  
rettificazione anagrafica  
del sesso e l'intervento  
medico-chirurgico tra  
istanza personale e  
certezza sociale

RIZZI Tre lezioni dal  
caso Taormina: il ruolo  
della società civile come  
strumento di  
empowerment dei  
soggetti discriminati

RIZZI: Dopo le unioni  
civili: Davide contro  
Golia e i percorsi di  
eguaglianza

ROMEO Purché non se  
ne parli: la difesa dei  
diritti delle same sex  
couples nella sentenza  
Hollingsworth v. Perry

ROSSI Il diritto alla  
protezione  
internazionale in caso di  
persecuzione per  
orientamento sessuale:  
nota a Tribunale Bari  
del 30 settembre 2014

ROSSI La Cassazione  
sulla persecuzione per  
omosessualità (e  
sull'ammissibilità di  
domande reiterate)

ROSSI La Corte  
europea di giustizia sul  
diritto alla protezione  
internazionale per le  
persone omosessuali

SANDERS Matrimonio,  
unione civile tra  
persone dello stesso  
sesso e Costituzione  
tedesca

SAPORITI Mariage  
pour tous e obiezione di  
coscienza in Francia

SASSI, STEFANELLI  
Ordine pubblico  
differenziato e diritto

allo stato di figlio nella  
g.p.a.

SCAFFIDI  
RUNCHELLA Il primo  
intervento della  
Consulta sul  
riconoscimento di  
provvedimenti stranieri  
in tema di adozione  
coparentale per coppie  
dello stesso sesso

SCAFFIDI  
RUNCHELLA Ultreya  
coppie same-sex! La  
Corte europea dei diritti  
umani sul caso Oliari e  
altri v. Italia

SCHILLACI Eppur si  
muove! La Camera dei  
Deputati avvia una  
(faticosa) riflessione  
sulla gestazione per altri

SCHILLACI La vita non  
si ferma: l'unione civile,  
la famiglia, i diritti dei  
bambini

SCHILLACI Le parole,  
la politica, il diritto:  
cambia davvero  
qualcosa con  
l'approvazione  
dell'emendamento  
Fattorini?

SCHILLACI, Le vie  
dell'amore sono infinite.  
La Corte di cassazione e  
la trascrizione dell'atto  
di nascita straniero con  
due genitori dello stesso  
sesso

SCHILLACI: La  
sentenza perfetta.  
Paternità omosessuale e  
diritti del bambino

SCHILLACI: Un buco  
nel cuore. L'adozione  
coparentale dopo il voto  
del Senato

SCHILLACI: Unioni  
civili e “stepchild  
adoption”: l'impossibile  
mediazione

SCHUSTER GPA: la  
tutela del minore limite  
invalidabile

SCHUSTER La Corte  
federale tedesca si  
esprime ancora in  
materia di GPA

SCHUSTER La  
rettificazione di sesso:  
criticità persistenti

---

SPADARO: Giudice minorile, famiglia, relazione genitoriale

---

SPERTI Alcune considerazioni sulla decisione della Corte Suprema di pronunciarsi nuovamente sul matrimonio tra persone dello stesso sesso

---

SPERTI Il caso della “torta nuziale” arriva alla Corte Suprema. Il punto sul same-sex marriage negli Stati Uniti a due anni dalla sentenza Obergefell

---

SPERTI La Corte Suprema riconosce il diritto costituzionale al matrimonio delle persone gay e lesbiche

---

SPERTI Libertà di coscienza, libertà di impresa e divieto di discriminazione nel recente “caso della torta nuziale”

---

SPERTI Libertà religiosa e divieto di discriminazione: la Corte Suprema decide a favore del pasticcere “obiettore”

---

STEFANELLI Riconoscimento dell'atto di nascita da due madri, in difetto di legame genetico con colei che non ha partorito. Nota a Cass. civ., sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878.

---

STEFANELLI, Ancora in tema di interpretazione dell'art. 44 della legge sulle adozioni: nota a Trib. minorenni di Milano, 17 ottobre 2016, n. 261

---

TAVANI Il punto di vista degli ufficiali di stato civile sulle iscrizioni e trascrizioni

---

TAVANI, Ecco le formule definitive per la costituzione e la trascrizione delle unioni civili: commento al decreto ministeriale del 27 febbraio 2017

---

TONIONI Rettificazione  
di sesso: un'unica  
sentenza a tutela della  
identità personale

---

TONOLO Ordine  
pubblico internazionale  
e atti di nascita stranieri  
in caso di gravidanza  
per altre

---

VENUTI La condizione  
giuridica dei bambini  
nati da gestazione per  
una coppia di uomini

---

WINKLER La Corte  
costituzionale si  
pronuncia sul caso del  
divorzio "imposto": luci  
e ombre

---

WINKLER La Corte  
Suprema degli Stati  
Uniti e la difesa del  
matrimonio  
eterosessuale: il caso  
U.S. v. Windsor, 2013  
U.S. Lexis 4921

---

WINKLER  
Riconoscimento e  
trascrizione di  
un'adozione straniera  
da parte di una coppia  
same-sex: la pronuncia  
della Corte d'Appello di  
Milano

---

WINKLER: Un primo  
commento alla nuova  
legge greca sulle unioni  
civili

---

ZAGO A victory for  
Italian same-sex  
couples, a victory for  
European  
homosexuals? A  
commentary on Oliari v  
Italy

---

ZAGO L'autorità  
giudiziaria, e non il  
Prefetto, può annullare  
la trascrizione nel  
registro dello stato  
civile. Nota a sentenza  
TAR Lazio n. 3907/15

---